



Sentenza n. 23/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 69911 R.G. promosso dal (omissis)
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso (c.f.
GRSCRL63A17F839U), elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Napoli alla via Luca Giordano n. 82
(carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dalla dott.ssa Marina Propersi e domiciliato in Roma al Viale
dell'Esercito n. 186.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 13.11.2023, con
l'assistenza del Segretario dr. Fabio Esposito, per il ricorrente l'avv.
Alfredo Policino per delega dell'avv. Carlo Grasso.

Fatto e Diritto

1. Con il decreto n. 259 del 9.6.2008 il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle pensioni militari – ha riconosciuto al, ex soldato di leva dal 20.2.2002 al 23.9.2002, l’infermità “ricostruzione del LCA e meniscectomia selettiva mediale in esito a pregresso trauma distorsivo al ginocchio sinistro” dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B allegata al DPR n. 834 del 1981 e ha indennizzato lo stesso con quattro annualità di ottava categoria della tabella A (allegata al DPR n. 834 del 1981).

In seguito in data 5.2.2015, il ricorrente ha presentato istanza di aggravamento, e relativo nesso di interdipendenza, della suddetta infermità in considerazione dell’evoluzione degenerativa della stessa in “fenomeni sclerotici a carico del piatto tibiale, esiti di intervento ricostruzione LCA con evidenza di tunnel ossei a sede tibiale e femorale, presenza di chiodo di osteosintesi evidente a livello del condilo femorale laterale, sottile versamento endoarticolare e note di modesta sinovite a livello della camera anteriore, note sclerotiche a carico della limitante rotulea posteriore, segni di ipotonia e ipotofia muscolare a carico dell’arto, segni di lassività anteriore e algia alla digitopressione a livello del comparto mediale con conseguente limitazione antalgica ai massimi gradi della funzionalità articolare e facile stancalgia”.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – con il decreto n. 126 del 19.9.2016 ha respinto la

domanda di aggravamento in adesione ai giudizi espressi dalla C.M.O di Roma con il p.v. n. A21510608 del 19.10.2015 e con il p.v. n. R21605890 del 27.4.2016.

Pertanto, il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale n. 126 del 19.9.2016 perché basato su un giudizio medico legale incoerente, che avrebbe sottostimato il quadro patologico in considerazione dell'irreversibilità dell'infermità perché, nonostante l'intervento chirurgico, risulterebbe persistere una lassività anteriore e una limitazione della funzionalità articolare, diagnosticate con perizie di parte, riferibili al trauma già riconosciuto dipendente da causa di servizio; cosicchè il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico ordinario privilegiato di ottava categoria (tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981) con decorrenza dalla data della domanda (dal 5.2.2015), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, in via graduata un ulteriore equo indennizzo, nonchè in via subordinata che sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio.

2. Con la memoria del 14.10.2021 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

3. Con la memoria di costituzione del 15.10.2021 il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. A seguito dell'udienza del 29.10.2021 il precedente Giudice unico con l'ordinanza n. 258 del 29.10.2021 ha rappresentato la

sussistenza di una ragione di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 n. 3 del c.p.c., richiamato dall'art. 21 del c.g.c., di conseguenza con il decreto dell'1.2.2022 il Presidente aggiunto ha assegnato il presente giudizio a questo Giudice unico che con il decreto del 15.3.2022 ha fissato l'udienza di discussione il 22.4.2022.

5. In seguito, con la memoria del 13.4.2022 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. All'esito dell'udienza del 22.4.2022, con l'ordinanza n. 88 del 27.4.2022, questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha incaricato l'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: *“l'esatta diagnosi dell'infermità prospettata dal ricorrente; se si sia verificato l'aggravamento prospettato dal ricorrente anche sotto il profilo concausale; in caso di riscontro positivo, a quale categoria o indennità sia ascrivibile la predetta infermità”*.

7. Con il Decreto del 2.4.2023, considerato che l'elaborato peritale non risultava depositato e ravvisata la necessità di definire il giudizio in tempi ragionevoli, è stata fissata l'udienza di discussione il 10.7.2023.

8. A seguito dell'udienza del 10.7.2023 con l'ordinanza n. 171 del 31.7.2023 questo Giudice ha ordinato all'Asl di esprimere entro sessanta giorni il parere medico legale nei termini richiesti

nell'ordinanza n. 88 del 27.4.2022, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 13.11.2023.

9. In data 4.8.2023 l'Asl ha trasmesso a questa Sezione il parere richiesto.

10. In vista dell'udienza del 13.11.2023 la difesa del ricorrente ha presentato ulteriore memoria in cui ha contestato il parere medico legale.

11. All'udienza del 13.11.2023 parte ricorrente si è riportata integralmente a quanto prospettato nelle memorie e nelle note integrative.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

12. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl Na 1 centro ha svolto le operazioni peritali, con inizio in data 13.6.2022 alla presenza del dott. (omissis) consulente del ricorrente e della dott.ssa (omissis) consulente del Ministero della Difesa, attraverso la visita diretta del ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti.

Nello specifico, in risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *“Appare corretta la diagnosi di esiti di ricostruzione astroscopica del legamento crociato anteriore ed esiti di meniscectomia selettiva conseguenti a pregresso trauma distorsivo del ginocchio sinistro; dalla collazione della documentazione medica*

esaminata in uno con l'esame clinico eseguito non appaiono emergere elementi tali da poter riconoscere un aggravamento che possa giustificare l'ascrivibilità ad altra Tabella né da giustificare ulteriore concessione di una tantum ”.

Nonostante le contestazioni esposte dal consulente di parte ricorrente dopo l'invio della bozza del parere da parte dell'Asl, comunque quest'ultima ha confermato il proprio giudizio medico legale.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocato aggravamento e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di

euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 13.11.2023.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11.01.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)